



COMUNE DI CARLOFORTE

Provincia del Sud Sardegna

ORDINANZA SINDACALE N. 17 / 2024

OGGETTO: DISCIPLINA PER LA COMBUSTIONE CONTROLLATA SUI LUOGHI DI PRODUZIONE DI MATERIALE VEGETALE RESIDUALE DERIVANTE DA ATTIVITÀ AGRICOLE E DA ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DI ORTI O GIARDINI NONCHÉ DISCIPLINA DELLE NORME DI PREVENZIONE IN MATERIA ANTINCENDIO

IL SINDACO

VISTE le prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio boschivo ai sensi della Legge 353 del 21 novembre 2000, "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTA la L.R. n. 8 del 27/04/2016 ovvero "Legge Forestale della Sardegna";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 11/34 del 30/04/2024 con la quale è stato approvato il "Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025 Aggiornamento 2024";

VISTO l'allegato 9 alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 11/34 del 30/04/2024 "Prescrizioni di contrasto alle azioni e alle omissioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendi boschivi ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353 e ss.mm.ii. e della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8";

CONSIDERATO che l'Isola di San Pietro è individuata quale sito di Importanza Comunitaria con disposizioni previste dal Piano di Gestione SIC IT B040027 approvato con D.A.D.A. n. 11537/18 del 01/06/2017, secondo il quale al di fuori delle attività connesse con le pratiche agro-silvo-pastorali, l'accensione di fuochi è sottoposta alle norme Nazionali e Regionali vigenti in materia di gestione dei rifiuti e antincendio;

VISTO che il comma 6 bis dell'articolo 182 della Legge n. 116 del 11.08.2014 che ha convertito il D.L. n. 91 del 24.06.2014, recita "Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali

pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10);

VISTO che nelle “Prescrizioni Regionali Antincendio 2023-2025” al TITOLO II, art. 7 (Periodo di elevato pericolo), al comma 1 si specifica: Dal 1° giugno al 31 ottobre, vige il periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo”, salvo quanto previsto dal comma 2;

VISTO che nelle “Prescrizioni Regionali Antincendio 2023-2025” al TITOLO II, art. 7 (Periodo di elevato pericolo), al comma 2 si specifica: Considerato l’andamento meteorologico stagionale, con Determinazione del Direttore generale della Protezione civile, previa pubblicazione sul sito web della RAS (www.regione.sardegna.it), il periodo in cui vige lo stato di “elevato pericolo di incendio boschivo”, così come stabilito dal comma precedente, può essere modificato anche per ambiti territoriali specifici e per ulteriori periodi dell’anno;

VISTO che nelle “Prescrizioni Regionali Antincendio 2023-2025”, al TITOLO IV, art. 16 (Terreni e Fabbricati), entro il 1° Giugno come norma di prevenzione, si stabilisce quanto segue:

a) i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l’area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima all'interno dei propri confini;

b) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;

c) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;

d) i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all’art. 28, devono realizzare all’interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;

e) i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al comma 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri;

CONSIDERATO che nelle medesime prescrizioni antincendio vi sono ulteriori prescrizioni agli artt. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25, a cui si rimanda la lettura;

CONSIDERATO che l'attuale volontà dell'Amministrazione Comunale è quella di consentire le pratiche sopracitate, vietando comunque azioni che per condizioni meteorologiche, stato della vegetazione e/o pericolosità degli attrezzi, mezzi e strumenti utilizzati possono provocare un incendio boschivo;

VISTO l'art. 59 del Testo Unico delle Leggi della Pubblica Sicurezza di cui al R.D. n. 774 del 18.06.1931;

VISTO il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

DISPONE

1. è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione di materiale vegetale residuale derivante da attività agricole o da attività di manutenzione di orti e giardini;
2. la combustione di cui sopra sarà permessa **dalla data del 01 Novembre 2024 fino alla data del 15 maggio 2025** nelle fasce orarie comprese fra le **07.00 e le 11.00 e fra le 15.00 e le 18.00**;
3. nell'esercizio della suddetta attività dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - a. nei periodi di "Elevato rischio incendio" dichiarati dalla Regione la combustione dei residui vegetali è vietata;
 - b. dovrà essere mantenuta una adeguata distanza da edifici e la distanza di almeno 100 ml dal bosco; il materiale dovrà risultare in cumuli di limitata dimensione, avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare mediante una fascia libera da residui vegetali, limitando l'altezza ed il fronte di abbruciamento;
 - c. le operazioni non possono svolgersi in giorni di forte vento, assicurando fino alla completa estinzione di focolai erbacei, la costante vigilanza del produttore o conduttore del fondo o di una persona di sua fiducia;
 - d. le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale vengano recuperate per la distribuzione sul terreno ai fini nutritivi ed ammendanti;
 - e. sarà consentito esclusivamente l'abbruciamento di materiale vegetale;
4. per ciascuna categoria di competenza, si rimanda alle "Prescrizioni Regionali Antincendi 2023- 2025, Aggiornamento 2024", approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 11/34 del 30/04/2024 e relativo allegato n.9;

AVVERTE

Che in caso di inosservanza della presente ordinanza salvo che le violazioni non costituiscano più grave reato, ai trasgressori sarà applicata la sanzione amministrativa stabilita dall'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000;

DISPONE ALTRESI'

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio e resa nota alla cittadinanza con le consuete forme di pubblicità;

Il personale della Polizia Locale è incaricato della vigilanza per la verifica dell'osservanza della presente ordinanza;

Il presente provvedimento venga notificato a:

- Servizio territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale di Iglesias;
- Stazione Forestale di Sant'Antioco;
- Comando della Stazione dei Carabinieri di Carloforte;
- Comando della Polizia Locale.

Li, 31/10/2024

IL SINDACO
ROMBI STEFANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)